

Comune di Umbertide

Provincia di Perugia

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 39 del 07/08/2014

Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 31 del 29/07/2015.

Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 12 del 28/03/2017.

Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 16 del 28/03/2019.

Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 52 del 30/09/2020

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Umbertide, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/06/2011.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

11. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati

elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 .
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
In tal caso oltre, che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via continuativa e prevalente, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, per tali intendendosi i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione continuativa e prevalente di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento della superficie del 15%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo speciali disposizioni di legge in deroga, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal gestore o dai gestori dei servizi ricompresi nell'ambito del perimetro gestionale indicato dall'art. 1, comma 2, della delibera ARERA n. 443/2019 (spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani). Il piano finanziario è approvato dall'Autorità competente in materia, secondo le competenze definite dalle disposizioni di legge.
2. [abrogato].
3. [abrogato].
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, suddivise nelle categorie allegare al presente regolamento; per le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
2. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999. OK
2. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti KA, KB, KC E KD previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare; sono raggruppate in numero di 6 categorie in base al numero dei componenti da 1 a 6 e oltre come riportato nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2 (due);

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti è pari a quello del nucleo familiare che anagraficamente occupa l'immobile, salvo il maggior numero indicato nella dichiarazione di cui all'art. 25. In mancanza di soggetti residenti, il numero dei componenti è determinato ai sensi del precedente comma 4.

ART. 15
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere

disatteso ove le diverse attività vengano svolte in locali distinti e distinguibili in maniera evidente, senza nessuna contiguità tra di loro, purché la superficie di ciascuna sia non inferiore a mq. 5 .

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffarie attribuite in sede di applicazione della TARES; è fatto salvo il diritto del contribuente di presentare denuncia di variazione.

6. Ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99, così come modificato dall'art. 58-quinques del D.L. n. 124/2019, per l'individuazione degli "studi professionali" si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie. I codici ATECO degli "studi professionali" sono:

- "M-Attività professionali, scientifiche e tecniche": "69-Attività legali e contabilità"; "70-Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale"; "71-Attività degli studi di architetti e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche"; "72-Ricerca scientifica e sviluppo"; "73-Pubblicità e ricerche di mercato"; "74-Altre attività professionali, scientifiche e tecniche"; "75-Servizi veterinari";
- "Q-Sanità e assistenza sociale", limitatamente alla categoria "86.2-Servizi degli studi medici e odontoiatrici".

ART. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del bimestre solare in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 26.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno in cui sorge l'obbligazione tributaria come indicato al comma 1 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

ART. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 18
ZONE INTENSIVE, NON INTENSIVE E CENTRI STORICI

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone intensive in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con la modalità che l'art. 14 del regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/06/2011, individua con le seguenti modalità/tipologie: "Raccolta porta-porta per tutte le categorie di rifiuto - Servizio completo" e, per i centri storici, "Stazioni di prossimità - Servizio completo".
2. Nelle zone intensive in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con la modalità "Raccolta porta-porta rdm-carta-secco con raccolta organico stradale - Servizio non completo area intensiva" (art. 14 citato) il tributo è ridotto del 10%.
3. Nelle zone non intensive in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato con la modalità "Raccolta stradale – Servizio no porta-porta" (art. 14 citato) il tributo è ridotto nel seguente modo:
 - a. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza inferiore o uguale a 2 km si: riduzione del 20%;
 - b. nel caso in cui il punto di raccolta abbia una distanza superiore a 2 km ma inferiore o uguale a 4 km: riduzione del 40%
 - c. nel caso in cui la distanza sia superiore a 4 km: riduzione del 60% .
4. La riduzione disposta dal precedente comma 2 si applica alle sole utenze domestiche. Le riduzioni di cui al comma 3 si applicano sia alle utenze domestiche che non domestiche.
5. Per la finalità di cui al precedente comma 3 la distanza viene calcolata su strada carrozzabile a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione o integrazione del servizio di raccolta.

ART. 19
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 20%
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a patto che :
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: 20%;

1-bis. Ai sensi del 3° comma dell'articolo 41 della L.R. Umbria n. 11 del 13/05/2009 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

 - a. Immobili destinati ad "uso abitativo"
 - b. Immobili ricadenti nell'area identificata nell'allegata planimetria (Allegato 6) e nei fogli di mappa elencati nello specifico allegato (Allegato 7).

Al persistere delle sopra indicate condizioni la tariffa è ridotta del 20%.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano l'ultimo giorno del bimestre solare in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 19 –BIS

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE PER L'EMERGENZA COVID-19

1. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, hanno diritto per il solo anno 2020 alla riduzione del 45% della tariffa, sia nella parte fissa che nella parte variabile. Tale agevolazione assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020.

Alla copertura della riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147, si provvede con apposita autorizzazione di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono applicate alle seguenti categorie del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzie
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
30	Discoteche, night club
31	Agriturismi

Restano escluse dalla riduzione le seguenti categorie:

9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
16	Banchi di mercato beni durevoli
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari

Per le categorie 16 e 29 la tassa sui rifiuti è conteggiata ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento. Il tributo è dovuto per i giorni di effettiva occupazione o detenzione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, tenuto conto del periodo di chiusura per l'emergenza sanitaria di cui al comma 1.

3. Non godono della riduzione prevista dal precedente comma 2 i locali accessori ad altri locali non rientranti nelle categorie del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, oggetto di agevolazione (es. magazzini di deposito).

4. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata a valere sul tributo relativo all'anno 2020, al lordo delle altre riduzioni previste dal presente regolamento ed opera in deroga al limite disposto del successivo articolo 20. L'applicazione della riduzione, in cumulo con le altre del presente regolamento, si applicano in forma a scalare.

ART. 20 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, con esclusione della riduzione per le utenze non domestiche di cui al precedente art. 19 bis, è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo al 70% della tariffa ordinaria.

ART. 21 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 17, 18 e 19 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 24

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero altre modalità previste dall'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013. L'Amministrazione comunale si riserva di prevedere altre forme di pagamento.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata, e scadenze e ogni altra informazione utile per la comprensione dell'importo dovuto . L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali con scadenze che annualmente andranno definite; è possibile il pagamento in un'unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 2,50. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in

rettifica, come indicato nel successivo art. 28, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97, e l'applicazione degli interessi.

ART. 25 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC sempre allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, di ricevimento in caso di posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche.

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile, destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche.

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile, destinazione d'uso dei singoli locali, aree denunciate e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo se più favorevole.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES –eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo oggetto del regolamento o di altri tributi comunali, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, nei 30 giorni successivi al termine di versamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del contribuente,
- b. il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- c. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo,
- d. l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione

5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 34 del 04/04/2007 secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge e statutarie.

ART. 28

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati, ovvero richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- delle segnalazioni certificate di inizio o fine attività presentate dagli operatori agrituristici;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altro strumento previsto dalla legge.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 29

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 30

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo oggetto del presente regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 28, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

3. Per gli avvisi emessi a decorrere dall'1/1/2020 si applica la disciplina di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della L. n. 160/2019.

ART. 32 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo del tributo è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 33 RATEAZIONE

1. Il contribuente, in condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, può richiedere con apposita istanza, il pagamento rateale delle somme dovute al Comune. La rateazione può essere accordata per un numero di rate differenziato in ragione dell'importo da pagare:

- a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 1.000,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili;

2. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.

3. La rateazione è concessa esclusivamente per le somme dovute al Comune a seguito di notificazione al contribuente di avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, commi 161 e seguenti, della L. n. 296/2006, e art. 1, comma 792 e seguenti, della L. n. 160/2019, relativo all'Imposta Municipale Propria di cui alla L. n. 160/2019.

4. La rateazione è concessa previa dimostrazione, con le modalità di seguito elencate, dello stato di temporanea ed obiettiva difficoltà economica del contribuente:

- per le persone fisiche è necessario che il coefficiente ISEE del nucleo familiare del richiedente, da allegare all'istanza, sia inferiore a €. 15.000,00 ;
- per le società o altri enti è necessario che lo stato di temporanea ed obiettiva difficoltà economica sia attestata da apposita dichiarazione del contribuente, da allegare all'istanza unitamente alla documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica. La dichiarazione è oggetto di verifica da parte dell'Ufficio Tributi; a tal fine potrà essere richiesta alla società o ente tutta la documentazione ritenuta necessaria alla verifica. Nel caso di esito negativo della verifica o di mancata risposta alla richiesta documentale dell'Ufficio, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione e il debito non può più essere rateizzato. Dell'avvenuta decadenza l'Ufficio dà comunicazione al debitore.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio Tributi. In caso di accoglimento dell'istanza, sulle somme dovute per il tributo da rateizzare si applicherà l'interesse al tasso legale, calcolato dalla data originaria di pagamento fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. L'Ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €. 10.000,00, può richiedere, senza alcun onere per il Comune, adeguata garanzia ipotecaria oppure garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa o equipollente.

7. Nel caso in cui il Comune abbia affidato la riscossione coattiva delle somme dovute al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del D.L. n. 193/2016, la rateazione segue le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73.

8. Nel caso in cui il Comune abbia affidato la riscossione coattiva delle somme dovute ad alcuno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97 e dell'articolo 1, comma 691, della L. n. 147/2013, la rateazione sarà gestita dal soggetto affidatario della riscossione, secondo modalità e termini stabiliti nell'ambito del rapporto concessorio.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica di cui ai commi 1 e 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi dei commi 4 e 11.

10. La rateazione non è concessa quando il debitore è decaduto, nei dodici mesi precedenti l'istanza, da altri piani di rateazione già accordati dall'Ufficio Tributi per il pagamento dilazionato di tributi comunali.

11. In caso di mancato pagamento, anche solo di una rata, il debitore decade dal beneficio della dilazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Dell'avvenuta decadenza l'Ufficio dà comunicazione al debitore.

12. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza del contribuente.

13. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo sono consentiti solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 .

ART. 35

NORMA DI RINVIO

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le

relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI

Allegato 1 - UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Famiglie di 1 componente
2	Famiglie di 2 componenti
3	Famiglie di 3 componenti
4	Famiglie di 4 componenti
5	Famiglie di 5 componenti
6	Famiglie di 6 o più componenti
7	Non residenti o locali tenuti a disposizione (2 componenti)

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI

Allegato 2 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
31	Agriturismi

Allegato 3 - Abrogato

Allegato 4 - Abrogato

Allegato 5 - Abrogato

Allegato 6 - PLANIMETRIA ZONA INTERESSATA DALLA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 19 COMMA 1-bis.

Allegato 7 - ELENCO FOGLI DI MAPPA INDICANTE LA ZONA INTERESSATA DALLA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 19 COMMA 1-bis.



ELENCO FOGLI DI MAPPA INDICANTE LA ZONA INTERESSATA DALLA RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 19 COMMA 1-bis.

N. Foglio di mappa	particelle
8	tutte
86	1013, 105, 1017, 1016, 109, 61, 82, 81, 1020, 1019, 1021, 1093, 1092, 1084, 89, 90, 91, 150, 87, 148, 51, 134, 137, 1082, 84, 85, 78, 79, 89, 112, 118, 77, 76, 94, 110, 112
89	tutte
90	tutte
91	tutte
103	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1054, 1038, 1052, 1033, 13, 1092, 1093, 1058, 1035, 1031, 1039, 1073, 14, 15, 21, 31, 83, 1039, 1041, 24, 1079, 1044, 34, 36, 1046, 1084, 1085, 39, 81, 1048, 1050
104	tutte
124	1, 2, 3, 4, 9, 10, 68, 70, 25, 22, 24, 23, 62, 67, 26, 61, 60, 65, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 98, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048
125	tutte
151	tutte
152	tutte